



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE UNICA PENALE

In composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Lisa Castagna,

nel procedimento di primo grado in epigrafe indicato, alla pubblica udienza del 9.11.2021, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

TIZIO, nato a ... il ..., con domicilio dichiarato in ...

Sottoposto all'obbligo di dimora nel Comune di ... p.q.c., presente in videocollegamento dal carcere di ...

Difeso di fiducia dall'avv. ... del Foro di ...

presente

IMPUTATO

RGNR ...

Del delitto p. e p. dall'art. 75 comma II D.lgs. 159/2011 perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di ..., violava la prescrizione relativa all'obbligo di non rincasare la sera dopo le ore 21:00 e non uscire la mattina prima delle ore 7:00 senza comprovata necessità e comunque senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza.

In particolare, alle ore 22:15, veniva sottoposto a controllo di polizia fuori dalla propria abitazione e a bordo di una autovettura, in compagnia di altri soggetti gravati da precedenti di polizia, mentre si stava allontanando dalla città di

Fatto commesso con la recidiva reiterata infraquinquennale ex art. 99 comma IV secondo periodo c.p.

Fatto commesso in ..., il ...

RGNR ...

Sent. N. 1718/2021

R.G. Trib. n. ...

R.G.N.R. n. ...- ... (riunito)

SENTENZA

Emessa in data

9.11.2021

CONTRO

TIZIO

Estratto sentenza notificato il

Depositata il

Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.

V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.

(Art. 15 Reg.)

il

Avviso di cui all' art.

585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. **SIEP.**

N. **Rec.Crediti**

il

Redatt sched

il

1) *Del delitto p. e p. dall'art. 75 comma II D.lgs 159/2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per la durata di un anno e mesi 6 in forza del provvedimento del Tribunale di Torino in data 13.11.2019, eseguito il 10.1.2020- ma di fatto sospeso dal 21.10.2020 al 8.1.2021 durante la permanenza in carcere del sorvegliato speciale- con obbligo di soggiorno nel comune di residenza dalle 21.00 alle 7.00 ed in particolare con la prescrizione di non rincasare la sera dopo le 21.00 e di non uscire la mattina prima delle 7:00 senza comprovata necessità e senza averne dato notizia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, contraveniva agli obblighi impostegli: nella specie nel corso del controllo effettuato dal personale della Questura di ... non veniva rinvenuto presso la sua abitazione la mattina del 9 agosto 2021 alle ore 4.00.*

Recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale

In ..., il 9.8.2021

Contestazione suppletiva all'udienza del 10.8.2021

2) *Del delitto p. e p. dall'art. 75 comma II D.lgs 159/2011 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, per la durata di un anno e mesi 6 in forza del provvedimento del Tribunale di Torino in data 13.11.2019, eseguito il 10.1.2020- ma di fatto sospeso dal 21.10.2020 al 8.1.2021 durante la permanenza in carcere del sorvegliato speciale- con obbligo di soggiorno nel comune di residenza dalle 21.00 alle 7.00 ed in particolare con la prescrizione di non rincasare la sera dopo le 21.00 e di non uscire la mattina prima delle 7:00 senza comprovata necessità e senza averne dato notizia all'autorità locale di Pubblica Sicurezza, contraveniva agli obblighi impostegli: nella specie nel corso di un servizio perlustrativo di controllo del territorio, personale della Sez. Volanti della Questura rinveniva in ... altezza via ... o alle ore 4.10 del giorno 3.8.2021 un soggetto maschile con fattezze riconducibili ad origine magrebina, a bordo di un monopattino di colore nero e giallo, che per fisionomia poteva essere riconducibile a Tizio. Lo stesso, avvedutosi della presenza della volante, si dava a precipitosa fuga, facendo perdere le proprie tracce. Alle successive ore 4.35 gli operanti si portavano presso l'abitazione di Tizio, sita in ..., al fine di accertarne la presenza in loco. Ivi giunti gli operanti ne constatavano l'assenza. Infine, mentre gli operanti espletavano gli accertamenti di rito, giungeva presso l'abitazione il menzionato Tizio, completamente sudato e con indosso i vestiti del soggetto sfuggito poco prima ai controlli della volante.*

In ..., il 3.8.2021

Recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale

con l'assistenza del cancelliere; con l'intervento del Pubblico Ministero, del difensore dell'imputato

CHE HANNO CONCLUSO COME SEGUE:

PM: riconosciuta la continuazione fra gli episodi in contestazione, chiede la condanna alla pena finale di mesi 5 gg. 10 di arresto, già diminuita per il rito, secondo il seguente calcolo: pena base mesi 6 di arresto, aumentata per la continuazione di mesi 2 per la contestazione della recidiva, ridotta per la scelta del rito alla pena finale.

DIFESA dell'imputato: in via principale, assoluzione per il capo 1) perché il fatto non costituisce reato; per i capi 2) e 3) assoluzione perché il fatto non costituisce reato per assenza dell'elemento

soggettivo doloso; in subordine, previo riconoscimento della continuazione e la concessione delle attenuanti generiche per il buon comportamento processuale, minimo della pena e benefici di legge se concedibili.

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'udienza del 14.6.2021 il P.M. presentava innanzi a questo Tribunale l'odierno imputato TIZIO per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo in ordine al reato di cui all'art. 75 c. 2 del D.lgs. 159/2011 (RGNR ...). Il Giudice convalidava l'arresto, applicava al prevenuto la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di ... con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 20 alle ore 7 del mattino, e disponeva procedersi immediatamente al giudizio. All'udienza dibattimentale tenutasi in pari data, l'imputato chiedeva termine a difesa.

Nelle more, il PM richiedeva l'aggravamento della misura applicata al prevenuto - avendo lo stesso violato le prescrizioni inerenti all'obbligo di dimora, allontanandosi dalla sua abitazione nel cuore della notte in almeno tre occasioni, senza essere autorizzato -, aggravamento che veniva disposto, con applicazione della custodia cautelare in carcere, con provvedimento di questo Giudice del 10.8.2021.

Dal momento che l'allontanamento dalla propria abitazione nel corso della notte, in assenza di giustificato motivo e senza averne notiziato l'autorità di PS, costituiva non solo violazione della misura cautelare in essere, ma anche della misura di prevenzione dell'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza - allo stesso applicata con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Torino del 15.1.2019- il giorno 9.8.2021, il prevenuto veniva tratto in arresto e presentato innanzi lo scrivente Giudicante per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio direttissimo (procedimento n. ... RGNR). Il Giudice convalidava l'arresto, applicava all'imputato la misura della custodia cautelare in carcere e disponeva procedersi immediatamente al giudizio. All'udienza dibattimentale tenutasi in pari data, il PM procedeva alla contestazione suppletiva del capo 2 (violazione dell'art 75 comma 2 D.lgs. 159/2011 posta in essere il 3.8.21), l'imputato accettava la contestazione e chiedeva termine a difesa. Il processo era quindi rinviato all'udienza del 19.10.2021 per riunione con il procedimento n. ... RGNR. Alla predetta udienza, operata la riunione dei due procedimenti, l'imputato conferiva procura speciale al proprio difensore per definire il processo con riti alternativi e l'udienza era aggiornata al 9.11.2021. A tale udienza, l'imputato, presente in video collegamento dalla casa circondariale di ..., tramite il difensore, chiedeva che il processo a suo carico venisse definito nelle forme del rito abbreviato. Il Giudice, nulla opponendo il PM, ammetteva il rito richiesto, il PM produceva gli atti del suo fascicolo; il Giudice indicava come utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo del dibattimento e invitava le parti a concludere. Le parti, quindi, discutevano la causa e concludevano come in epigrafe. La difesa chiedeva altresì la revoca o sostituzione della misura cautelare in essere, il PM esprimeva sul punto parere contrario. Il Giudice, esaurita la discussione, decideva dando lettura del dispositivo, riservando il deposito della motivazione nel termine di giorni 90. Veniva altresì disposta la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura dell'obbligo di dimora nel Comune di ..., con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle 21.00 alle 7.00 di tutti i giorni della settimana.

Dagli atti contenuti nel fascicolo del P.M., nonché da quelli assunti dal Giudice alle udienze di convalida dell'arresto, tutti pienamente utilizzabili, giusto il disposto dell'art. 442 c. 1bis c.p.p., in considerazione del rito abbreviato prescelto, i fatti ascritti all'imputato risultano ampiamente provati.

Con decreto del 13.11.2019 (depositato il 12.12.2019), il Tribunale di Torino - Sez. misure di Prevenzione applicava all'odierno imputato TIZIO la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni uno e mesi 6, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, imponendogli, tra l'altro, di non rincasare la sera dopo le ore 21 e non uscire la mattina prima delle ore 7 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Il prevenuto veniva sottoposto alla predetta misura in data 10.1.2020. Nel verbale di sottoposizione veniva dato atto che, salvo interruzioni, la misura avrebbe avuto termine il 10.7.2021.

La decorrenza della misura veniva interrotta a causa dell'arresto del prevenuto e contestuale applicazione degli arresti domiciliari in data 26.1.2020. A seguito di scarcerazione, avvenuta in data 8.1.2020, l'imputato TIZIO si recava presso la Comunità terapeutica ... e, in data 25.1.2021, veniva nuovamente sottoposto alla misura di prevenzione, residuando da scontrare un periodo di 1 anno, 5 mesi e 14 giorni di misura di prevenzione. Nel verbale di ripristino della misura, la scadenza della stessa veniva quindi indicata, salvo interruzioni, il giorno 8.7.2022. Il prevenuto veniva nuovamente avvisato degli obblighi cui era tenuto, ivi compreso il divieto di rincasare la sera dopo le ore 21 e non uscire la mattina prima delle ore 7 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne dato tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza (cfr. verbale della Questura di ... del 25.1.2021, in atti).

Orbene, fatte queste premesse in ordine alla perdurante vigenza della misura di prevenzione in capo al prevenuto all'epoca dei fatti, quanto alla prima violazione dell'art. 75 c. 2 D.lgs. 159/2011 oggetto di giudizio, giova evidenziare che, dai verbali di arresto e perquisizione, dalla relazione orale dell'operante, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso TIZIO nel corso dell'interrogatorio di convalida, è emerso quanto segue: in data 12.6.2021, alle ore 22.15 circa, durante un'attività di controllo del territorio, gli agenti della Questura di ... fermavano una Volkswagen Golf tg. ..., mentre percorreva viale ..., in direzione ..., con a bordo cinque ragazzi, fra i quali veniva identificato l'odierno imputato, TIZIO.

Dal controllo in banca dati, emergeva che TIZIO era sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con le prescrizioni di cui si è detto e, pertanto, essendo al di fuori della propria abitazione oltre le ore 21, senza comprovata necessità e senza averne dato avviso all'autorità di PS, lo stesso veniva tratto in arresto ai sensi dell'art. 75 comma 2 D.lgs. 159/11.

Nel verbale di arresto veniva altresì dato atto di ulteriori violazioni della misura di prevenzione da parte di TIZIO, che non era stato reperito in casa in almeno altre 4 occasioni (nei giorni 14, 17 e 26 gennaio 2020 e 26.3.2021). I verbalizzanti rilevavano, inoltre, che la condotta di TIZIO integrava anche un'ulteriore ipotesi di violazione degli obblighi connessi alla misura di prevenzione - ovvero il divieto di associarsi abitualmente a persone che abbiano subito condanne o che siano sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza -; tuttavia, alla luce dei casellari giudiziari delle persone in auto con il prevenuto, è emersa l'infondatezza di tale profilo, trattandosi di soggetti, allo stato, incensurati.

Nel corso dell'interrogatorio di convalida, il prevenuto ha ammesso l'addebito, giustificandosi di

non aver visto l'ora e che lo stavano riaccompagnando a casa. Trattasi tuttavia di spiegazione non credibile, atteso che la direzione in cui viaggiava la vettura (da viale ... verso ...) è opposta rispetto all'indirizzo di residenza di TIZIO (...).

Quanto, invece agli altri episodi oggetto di contestazione giova evidenziare che, in merito ai fatti del 3.8.2021 (oggetto di contestazione suppletiva), è emerso che, alle ore 4.10 della notte, personale della Polizia di Stato, durante un servizio di controllo del territorio, transitando in via ..., angolo via ... in ..., udiva dei rumori metallici alquanto sospetti. Gli agenti decidevano quindi di effettuare una verifica e notavano un soggetto di giovane età, di origine magrebina, con indosso dei pantaloni lunghi blu, una t-shirt scura e una mascherina chirurgica nera, a bordo di un monopattino giallo e nero, con fattezze e fisionomia riconducibili a TIZIO che, alla vista della Volante, gettava a terra il monopattino e si dava a una precipitosa fuga all'interno del comprensorio ... di via Dopo un'accurata perlustrazione dell'area, alle ore 4.35, gli agenti si recavano quindi presso l'abitazione di TIZIO, constatandone l'assenza. Era, infatti, ivi presente il padre, TIZIONE, che dichiarava di aver visto l'ultima volta il figlio alle ore 22.30, quando era andato a dormire, non essendo in grado di dire ove il prevenuto si trovasse da quel momento sino alle 4.30, quando, alzatosi per andare alla toilette, il padre si avvedeva della sua assenza.

Mentre erano ancora in corso le formalità di rito da parte della PG, poco prima delle 5 del mattino ¹, TIZIO faceva ritorno a casa completamente sudato e con indosso gli stessi vestiti del soggetto che, poco prima, era sfuggito al controllo della Volante in via Il prevenuto, ai sensi dell'art. 350 comma 7 c.p.p., dichiarava di essere stato in cantina a fumare e di essere ivi rimasto circa 15 minuti.

Anche in tal caso, le giustificazioni fornite dall'imputato appaiono prive di riscontro e, soprattutto, contrastanti con quanto accertato dagli agenti intervenuti, che hanno visto un soggetto riconducibile a TIZIO per fattezze e abbigliamento, nei pressi di Via ..., che non hanno reperito in casa il prevenuto al momento del controllo, ove lo stesso ha fatto ritorno solo dopo una decina di minuti completamente sudato, in un lasso di tempo, quindi, compatibile con il percorso da via ... a ... di corsa. Le telecamere del complesso ..., infatti, hanno ripreso il prevenuto che, dopo essersi nascosto in un cassonetto dei rifiuti, alle ore 4.43 usciva dal proprio nascondiglio e si allontanava di corsa dalla struttura, utilizzando il telefono cellulare (cfr. foto 4 allegata alla CNR del 7.8.2021).

Quanto, infine, all'ultimo episodio in contestazione, dai verbali di arresto e perquisizione, dalle s.i.t. di TIZIONE e TIZIONA, genitori del prevenuto, dalla relazione orale dell'operante, nonché dalle dichiarazioni rese dallo stesso TIZIO nel corso dell'interrogatorio di convalida, è emerso che in data 9.8.2021 alle ore 4.30 circa della notte, gli agenti della Questura di ... si recavano presso l'abitazione di TIZIO per effettuare un controllo inerente al rispetto della misura di prevenzione. Ivi giunti, il prevenuto non era in casa e venivano accolti dal padre, TIZIONE, che dichiarava di aver visto l'ultima volta il figlio alle ore 22.00, quando era andato a dormire, e di essersi accorto dell'assenza dello stesso solo all'arrivo della Polizia.

Analogamente, anche la madre del prevenuto dichiarava di non essersi accorta prima dell'assenza del figlio. Nel corso del controllo, la donna si affacciava al balcone e chiamava a voce alta il figlio che, alle ore 5.00, faceva quindi ritorno nell'appartamento. In particolare, giungeva al

¹ È in atti una foto scattata a TIZIO nell'appartamento alle ore 4.54.

piano ove è ubicata l'abitazione in ascensore, con il respiro affannato ed evidentemente sudato. Gli operanti, in tale frangente, accertavano che, il cortile ove sono ubicate le cantine era accessibile anche ad un cancello, posto in via ..., al numero ..., che risultava aperto e, quindi, utilizzabile anche quale varco per uscire ed entrare dal condominio di residenza di TIZIO.

Attesa la violazione della misura di prevenzione (oltre che della misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di uscire dalle 20 alle 7, applicata dallo scrivente Giudicante), TIZIO veniva quindi tratto in arresto.

Nel corso dell'udienza di convalida, il prevenuto riferiva di essere sceso in cantina a fumare (in quanto gli era fatto divieto di fumare in casa) alle ore 4.00 circa, di essere ivi rimasto per circa un quarto d'ora e di essere rientrato in casa non appena udito il richiamo della madre. Ha, inoltre, escluso che la cantina fosse collegata con l'esterno e spiegato di essere stato sudato in quanto aveva salito a piedi due rampe di scale fino al pian terreno, ove aveva poi preso l'ascensore.

Trattasi, anche in tal caso, di giustificazioni non soddisfacenti e prive di riscontri oggettivi sia sotto il profilo delle tempistiche - in quanto TIZIO ha asserito di essere rimasto in cantina dalle ore 4.00, per circa 15 minuti, mentre gli operanti sono giunti nel suo appartamento dopo le ore 4.30, quando il prevenuto era già assente, essendo rincasato solo alle ore 5.00 e quindi dopo un'ora da quando si sarebbe allontanato dall'alloggio e quasi 20 minuti dopo il richiamo della madre, avvenuto non appena gli operanti sono giunti in casa - sia sotto il profilo delle modalità dell'azione, dal momento che non risulta credibile che il prevenuto sia stato completamente sudato e affannato per aver percorso due rampe di scale, attesa anche la sua giovane età e il fatto che è arrivato al 4° piano in ascensore. Risulta, invece, più realistico che egli, nel cuore della notte, si trovasse all'esterno del condominio, dal quale avrebbe potuto avere accesso anche dal cancello sito in via ..., rinvenuto aperto dagli operanti, pubblici ufficiali degni di fede, che hanno quindi accertato, contrariamente a quanto asserito dal prevenuto, che esisteva una via d'uscita dallo stabile, raggiungibile dalle cantine.

Da quanto emerso, i fatti di cui all'imputazione possono ritenersi, quindi, ampiamente provati: nelle tre occasioni nelle quali il prevenuto è stato controllato dagli agenti di PG (12 giugno 2021 alle ore 22.15 a bordo dell'autovettura che viaggiava in direzione opposta alla sua abitazione; 3 agosto 2021, quando era assente dalla propria abitazione ed era stato notato poco prima mentre si trovava nei pressi di Via ... a ...; 9 agosto 2021, quando era assente dalla propria abitazione, ove sopraggiungeva dopo quasi mezz'ora dall'arrivo degli operanti) egli ha violato gli obblighi inerenti la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, applicatagli con provvedimento del Tribunale di Torino - sezione misure di prevenzione - del 13.11.2019, ripristinata in esecuzione del dispositivo del Presidente di Sezione del predetto Tribunale del 15.1.2021, in data 25.1.2021, dopo che la misura era stata sospesa per la carcerazione di TIZIO. Il provvedimento applicativo della misura e il successivo verbale di sottoposizione, notificato al prevenuto tramite consegna a mani, specificano infatti che, sino al 8.7.2022 - salvo interruzioni - a TIZIO è prescritto di non rincasare la sera dopo le 21 e non uscire la mattina prima delle ore 7 senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all'autorità locale di pubblica sicurezza.

Nel caso di specie, nei tre episodi in contestazione, non sussisteva né la comprovata necessità (dal momento che, peraltro, nulla in merito è stato nemmeno dedotto), né vi era stato alcun previo avviso all'autorità di PS da parte del prevenuto della necessità di rincasare dopo le 21 o di uscire prima delle 7 del mattino.

Sussiste altresì l'elemento psicologico del delitto in questione: TIZIO era certamente a conoscenza, in tutte e tre le occasioni oggetto di contestazione, della prescrizione a suo carico di non poter rincasare dopo le 22 e uscire prima delle 7, atteso che, come detto, in data 25.1.2021 - e quindi prima dei fatti - gli era stato notificato a mani il verbale di ripristino della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aggravata dall'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, in esecuzione del dispositivo del Presidente di Sezione del Tribunale di Torino, misure di Prevenzione, del 15.1.2021 e in relazione al decreto nr. 50/2019 RGMP, emesso a suo carico in data 13.11.2019, nel quale era puntualmente specificato sia il termine della misura (8.7.2022, salvo interruzioni) sia le prescrizioni cui TIZIO era tenuto.

Egli, quindi, con coscienza e volontà:

- in data 12.6.2021 non aveva fatto ritorno a casa prima delle ore 22, a nulla rilevando la giustificazione addotta di non essersi accorto dell'orario, in quanto l'auto sulla quale viaggiava era diretta in senso opposto rispetto alla sua abitazione e, quindi, non appare assolutamente credibile che gli amici lo stessero riaccompagnando a casa;
- in data 3 e 9 agosto 2021 si era allontanato da casa nel cuore della notte, non apparendo credibile, per le ragioni sopra esposte, che egli si trovasse nella cantina - luogo comunque esterno alla propria abitazione ove aveva l'obbligo di permanere - per fumare.

Per tutte tali ragioni risulta provata la responsabilità penale del prevenuto in relazione alle tre ipotesi di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, allo stesso contestate.

Venendo ora al trattamento sanzionatorio, giova evidenziare quanto segue.

La lettura del certificato del casellario in atti consente di affermare che sussiste la recidiva reiterata ed infraquinquennale contestata, avendo il prevenuto riportato due precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, l'ultima delle quali divenuta irrevocabile il 1.11.2019, e quindi nel quinquennio dai fatti per cui si procede.

Ritiene il Tribunale che si giustifichi anche in concreto l'aumento di pena per tale circostanza inerente alla persona del colpevole, dal momento che le concrete modalità dell'azione, posta in essere reiteratamente, a breve distanza di tempo dalla precedente condanna e dall'applicazione a suo carico di una misura cautelare, manifestano la perdurante indole criminale del prevenuto e che le precedenti condanne non hanno sortito alcun effetto deterrente.

Pienamente giustificata appare pertanto l'applicazione in concreto della recidiva contestata.

Tuttavia, attesa la giovane età del prevenuto e il comportamento complessivamente collaborativo tenuto nel corso del giudizio, allo stesso appaiono concedibili le circostanze attenuanti generiche, da ritenersi solo equivalente alla recidiva reiterata e infraquinquennale, giudizio peraltro imposto dall'art. 69 u.c. c.p. .

Tra i reati ascritti all'imputato può senz'altro ritenersi sussistente il vincolo della continuazione. La distanza cronologica tra i reati, consumati nello stesso contesto spaziale e temporale, l'omogeneità delle condotte e il movente degli stessi lasciano, infatti, chiaramente desumere che i fatti per cui si procede sono stati oggetto di una previsione originaria unitaria, e di un identico disegno criminoso. Tra i vari reati in continuazione deve considerarsi più grave, quello commesso il 12.6.2021, atteso che trattasi della prima violazione, che ha dato avvio all'iter criminoso.

In ordine all'operatività della continuazione nel caso di specie, occorre rilevare che, l'art. 81 comma 4 c.p. prescrive che, se i reati in continuazione sono commessi da soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99 co. 4 c.p., l'aumento della quantità di pena non può essere comunemente inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

Com'è noto, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che *"In tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti"* (Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016- Rv. 267044).

Va peraltro precisato che, l'aumento minimo di un terzo, ivi prescritto, non soggiace nemmeno al limite di cui all'art. 99 comma 6 c.p., in quanto, come spiegato di recente dalla Corte di Cassazione, non vi è alcun collegamento di natura logica o giuridica fra la disposizione di cui all'art. 99 comma 6 e quella di cui all'art. 81 comma 4 c.p., in quanto sono norme che, sebbene abbiano come fulcro la recidiva, rispondono a criteri diversi. L'art. 99, comma 6 c.p. stabilisce un limite all'aumento della recidiva, aumento previsto dalla legge per il solo fatto che l'imputato sia recidivo: l'aumento di pena è, quindi, collegato allo status di recidiva dell'imputato. L'art. 81 comma 4 c.p. stabilisce, invece, un aumento minimo che si riferisce alla pena per i delitti commessi in continuazione dal recidivo, e, quindi, la pena, che non può essere inferiore ad un terzo, è la pena che si deve applicare per i reati commessi dal recidivo in continuazione con quello più grave e che, pertanto, resta sganciata dal limite di cui all'art. 99, comma 6 c.p. (cfr. Cass. Sez. II, n. 29326/2019 - § 7.1. della motivazione).

Ciò posto, valutati tutti i criteri di commisurazione di cui all'art. 133 c.p., il Giudice ritiene dunque congruo applicare al prevenuto la pena di anni 2 di reclusione così determinata: operato il giudizio di bilanciamento di cui si è detto, p. b. per il delitto commesso il 12.6.2021 anni 2 di reclusione; aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo 1 ad anni 2 mesi 6 di reclusione, ulteriormente aumentata per la continuazione con il delitto di cui al capo 2 ad anni 3 di reclusione (aumento complessivo per la continuazione in misura non inferiore a un terzo della pena base ex art. 81 c. 4 c.p.); ridotta per la scelta del rito alla pena finale.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dall'amministrazione durante la custodia cautelare subita.

La lettura del casellario giudiziale e le modalità dell'azione - posta in essere con reiterate violazioni degli obblighi inerenti alla misura - ostano alla formulazione di una prognosi favorevole in ordine al fatto che il prevenuto si asterrà dal commettere ulteriori reati, escludendo quindi la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Non deve essere disposta la traduzione della sentenza dal momento che il prevenuto ha la cittadinanza italiana e ha dimostrato nel corso del giudizio di comprendere e parlare perfettamente la lingua italiana.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p. dichiara TIZIO responsabile dei reati a lui ascritti e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata e infraquinquennale, così meglio qualificata la recidiva contestata, uniti gli stessi dal vincolo della continuazione, operata la diminuzione per il rito prescelto, lo condanna alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., indica il termine di gg. 90 per il deposito della sentenza.

Alessandria, 9.11.2021

Il Giudice

Lisa Castagna